CAMERA DEI DEPUTATI N. 2565

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLONTÈ

Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti e società italiani per beni forniti, lavori effettuati e servizi prestati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002

Presentata il 1° luglio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il problema dei crediti vantati dalle imprese italiane nei confronti della Libia risale al 1970 ed è stato aggravato dal blocco del 1980 dovuto alla richiesta libica di risarcimento dei danni per il periodo coloniale e di quelli subiti nell'ultimo conflitto mondiale. Questi ultimi, pur essendo stati pagati dallo Stato italiano nel 1956, sono stati di nuovo richiesti dall'attuale regime libico e formano oggetto del contenzioso tra i due Paesi.

La ricognizione dei crediti vantati dalle imprese italiane nei confronti di quel Paese effettuata dal nostro Ministero degli affari esteri, in collaborazione con la banca italo-araba UBAE e con l'Azienda libico-italiana (ALI) nel novembre 2002, come previsto dall'accordo, portò all'accertamento di crediti per 642 milioni di euro, senza tener presente la rivalutazione monetaria per il tempo trascorso, né gli interessi legali, sebbene previsti nelle sentenze delle stesse corti libiche alle quali i nostri imprenditori si erano rivolti. Da tale accertamento erano esclusi anche i crediti cosiddetti « speciali », riguardanti le forniture di armamenti.

Il pagamento dei crediti accertati sarebbe dovuto avvenire entro il 31 marzo 2003, ma la Libia venne meno all'impegno assunto e contestò persino il lavoro effettuato dall'ALI e dall'UBAE, banca di diritto italiano ma con il 52 per cento di proprietà diretta e indiretta dello Stato libico, disconoscendo persino le sentenze delle sue stesse corti passate in giudicato.

Il gruppo parlamentare dell'UDC ha sempre sostenuto i diritti delle centinaia di aziende italiane che hanno operato in

Libia e che da decenni attendono il riconoscimento e il pagamento dei danni di guerra e del colonialismo verso quel Paese. Ne sono esempi le interpellanze e le interrogazioni presentate già nella XIV legislatura da esponenti dell'UDC, nonché l'ordine del giorno di iniziativa del proponente che chiedeva di concedere una garanzia sovrana dello Stato italiano a favore delle imprese creditrici della Libia, votato all'unanimità dall'Assemblea il 17 dicembre 2003 e rimasto senza esito.

Purtroppo, ad oggi la questione è ancora aperta e molte imprese rischiano il fallimento con la relativa perdita di posti di lavoro.

Le azioni a tutela del lavoro italiano nel mondo, come previsto dall'articolo 35 della Carta costituzionale, sono state completamente disattese dalle nostre istituzioni e gli eventuali risarcimenti alla Libia non potranno essere soddisfatti se prima non saranno rispettati i diritti delle imprese italiane.

Occorre far presente che, nelle ultime riunioni del Comitato misto italo-libico per i crediti, la delegazione libica ha offerto 281 milioni di euro per una chiusura forfetaria del contenzioso, cifra respinta dalla parte italiana perché insufficiente e non rispettosa del lavoro e del diritto.

Scopo della presente proposta di legge è quello di risolvere immediatamente i problemi economici delle aziende e dei loro dipendenti, dando tempo cinque anni alla nostra diplomazia e al Governo per far rispettare i diritti delle imprese da parte del Governo libico. Non è pensabile che siano riconosciuti e pagati ulteriori risarcimenti alla Libia per il periodo coloniale, senza che prima siano rispettati e pagati i diritti delle imprese italiane.

Con la presente proposta di legge si prevede, all'articolo 1, la concessione da parte dello Stato italiano di una garanzia alle aziende al fine di smobilizzare e monetizzare i loro crediti. Tra i soggetti beneficiari sono comprese le aziende che, pur non facendo parte della comunità italiana residente in Libia nel 1970, subirono il sequestro e la confisca dei cantieri e delle relative attrezzature, nonché le società estere, per la quota di proprietà italiana.

Al fine di evitare disquisizioni o interpretazioni sulla determinazione della rivalutazione monetaria e gli interessi, si pongono, nell'articolo 3, i riferimenti necessari per la valutazione degli stessi.

L'accertamento del credito è previsto da una Commissione paritetica (articolo 4) formata da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da altrettanti rappresentanti dei creditori e presieduta da un magistrato di cassazione in servizio o a riposo.

Con l'articolo 5 si fissano i termini di presentazione delle domande e le relative procedure.

Nell'articolo 6, pur non essendovi necessità di copertura finanziaria, in quanto si tratta di somme dovute dallo Stato libico, per cautela, si prevede la destinazione di 93 milioni di euro annui alle finalità della legge, a partire dall'anno 2009 fino al 2015, in quanto l'eventuale escussione della garanzia potrà avvenire nel 2014 e nel 2015.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Garanzia dello Stato).

1. Lo Stato italiano, al fine di sostenere la situazione economica e finanziaria dei propri connazionali creditori della Libia, si rende garante del pagamento da parte del Governo libico dei diritti acquisiti dagli stessi. A tal fine concede garanzia, nel limite massimo complessivo di 650 milioni di euro e per la durata massima di cinque anni, finalizzata allo smobilizzo dei crediti insoluti non assicurati, accertati e quantificati secondo le disposizioni della presente legge.

ART. 2.

(Beneficiari).

1. I benefìci della presente legge spettano ai cittadini, agli enti e alle società italiane per la perdita di beni, diritti e interessi di cui erano titolari, direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, per la fornitura di beni, servizi o lavori eseguiti in Libia nel periodo dal 1º gennaio 1970 al 28 ottobre 2002, a seguito di confische, sequestri o altri provvedimenti limitativi o impeditivi adottati dalle autorità libiche.

2. I benefìci di cui al comma 1 si estendono alle società estere esclusivamente per la percentuale di quote o di azioni possedute dai soggetti di cui al comma 1.

ART. 3.

(Accertamento dei crediti).

1. Una Commissione paritetica, istituita e disciplinata secondo le disposizioni del-

l'articolo 4, provvede all'accertamento e alla quantificazione dei crediti sulla base della documentazione già esistente presso il Ministero degli affari esteri, eventualmente integrata a cura del creditore istante.

2. I crediti, anche se espressi in valuta diversa dalla lira italiana, sono espressi in lire italiane al tasso di cambio, come accertato dall'Ufficio italiano dei cambi, vigente alla data della loro insorgenza e sono convertiti in euro.

3. La quantificazione dei crediti include la rivalutazione monetaria sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nonché gli interessi legali previsti in sentenze o in lodi arbitrali internazionali ovvero, in mancanza di essi, vigenti in Italia. La rivalutazione monetaria e gli interessi legali sono calcolati dalla data dell'insorgenza del credito fino a quella dell'accertamento di cui al comma 1.

ART. 4.

(Commissione paritetica).

1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 3, comma 1, di seguito denominata « Commissione », è istituita entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le associazioni di categoria o di assistenza specifica alle imprese maggiormente rappresentative. In sede di prima applicazione, partecipano all'intesa la Confindustria, l'Associazione nazionale costruttori edili e l'Associazione italiana per i rapporti italo-libici.

2. La Commissione è composta da:

a) un magistrato di Cassazione, con funzioni di presidente di sezione o equiparato, in servizio o a riposo, che presiede la Commissione, designato d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e le associazioni di cui al comma 1;

b) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

c) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

d) un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato, designato dall'Avvocato generale dello Stato;

e) tre rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1, designati uno da ciascuna di esse.

3. La funzione di segretario della Commissione è svolta da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I rappresentanti di cui al comma 2, lettera *e)*, possono farsi assistere nelle riunioni della Commissione da consulenti tecnici di propria fiducia, nel numero massimo di due per ciascuna associazione. I consulenti partecipano ai lavori senza diritto di voto.

5. Per ciascuno dei componenti effettivi della Commissione è designato, con le medesime modalità, un componente supplente, che partecipa alle riunioni della Commissione in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo, con i medesimi diritti di quest'ultimo.

6. I componenti della Commissione durano in carica per tutta la durata della Commissione medesima.

7. Il presidente della Commissione coordina i lavori stabilendo il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno, nominando i relatori di ciascuna pratica.

8. I lavori della Commissione devono terminare entro due anni dal primo insediamento.

9. La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

10. Di ogni seduta della Commissione è redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

11. Le deliberazioni della Commissione hanno carattere vincolante e sono comunicate agli interessati entro sette giorni dalla loro adozione.

12. Per il funzionamento della Commissione è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

ART. 5.

(Presentazione delle domande e procedura).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti interessati presentano apposita domanda su carta semplice indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, indicando da quale delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, intendono essere rappresentati, allegando eventuali documenti attestanti l'insorgenza del credito.

2. La Commissione, esaminate le domande pervenute nei termini, richiede al Ministero degli affari esteri la pertinente documentazione in suo possesso, da trasmettere entro un mese dall'avvenuta richiesta.

3. Il presidente della Commissione decide la ricognizione dei crediti secondo l'ordine cronologico delle domande presentate.

4. Il presidente della Commissione, su richiesta di un componente della Commissione, può disporre l'audizione del titolare del credito.

5. Il presidente della Commissione, entro quindici giorni dalla data della riunione, trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze i verbali della Commissione medesima da cui risultano l'accertamento e la quantificazione di ciascun credito.

6. Entro due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze rilascia al titolare del credito la garanzia di cui all'articolo 1, comma 1, per l'importo ad esso riconosciuto dalla Commissione.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'eventuale onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a 93 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2015, si provvede, per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli anni dal 2012 al 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 12 dell'articolo 4, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,35

16PDL0027110